

REDDITO IMPRESA E IRAP

Holding a definizione variabile

di **Ennio Vial**



L'[articolo 162 bis Tuir](#) contiene una definizione di **holding industriale** che, in sostanza, comprende le società che in via esclusiva o prevalente detengono **partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**.

Il problema da valutare, tuttavia, attiene alla portata, ossia all'**ambito applicativo** della definizione. Il comma 1, del citato [articolo 162 bis Tuir](#), stabilisce, al riguardo, che la definizione opera "ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

Si tratta di un ambito particolarmente ampio, ma non omnicomprensivo.

Il problema è generalmente risolto quando altre norme fanno riferimento alle **società di partecipazione non finanziaria e assimilati** menzionate nella lett. c), del comma 1, dell'[articolo 162 bis Tuir](#).

E' il caso, ad esempio, dell'[articolo 6, D.Lgs. 446/1997](#), il cui comma 9 stabilisce espressamente che "Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del **96 per cento del loro ammontare**."

In questo caso, infatti, il legislatore fa inequivocabilmente riferimento alle **società di partecipazione non finanziaria e assimilati**.

Ad analoghe conclusioni, inoltre, si perviene in tema di **comunicazioni all'Anagrafe tributaria** ad opera dell'[articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010](#), a mente del quale, gli obblighi di comunicazione all'anagrafe "... permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle

imposte sui redditi...”.

A diverse conclusioni, tuttavia, è giunta l'Agenzia delle entrate con la [risposta ad interpello n. 869/2021](#), in tema di **conferimento a realizzo controllato**, ai sensi dell'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#).

Il citato [articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#), prevede la verifica di **talune specifiche condizioni** che qui non interessa approfondire “*per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*”.

Si può immediatamente notare come il *wording* del legislatore sia diverso da quello del Decreto Irap, in quanto non viene pedissequamente **riportata la lettera dell'**[articolo 162 bis Tuir](#).

Tuttavia, è pur vero che il comma 1, dell'[articolo 162 bis Tuir](#), dispone che **la definizione riguarda le imposte dirette**.

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, in questo caso, si debba far riferimento ad una **prevalenza di tipo economico**, ossia in termini di valori reali e non di valori contabili come prevede l'[articolo 162 bis Tuir](#).

Quest'ultima previsione, infatti, è destinata a trovare applicazione quando si valutano le conseguenze dello **status di holding** che si riverberano sulla holding stessa, come ad esempio, la modalità di **determinazione della base Irap** o l'obbligo delle **comunicazioni all'anagrafe**.

A diverse conclusioni, invece, si perviene qualora si debbano **valutare gli effetti in capo ad altri soggetti** come, ad esempio, il **socio della holding**.